

## AVVISO DI POSTO VACANTE<sup>1</sup>

### ESPERTO

RIF.: RES PE TA AD6 RL

<b>Tipo di contratto</b>	Agente temporaneo <sup>2</sup>
<b>Gruppo di funzioni e grado</b>	AD 6
<b>Durata del contratto</b>	3 anni, con possibilità di proroga
<b>Sede di servizio</b>	Londra, Regno Unito Si prevede che l'ABE sarà trasferita a Parigi <sup>3</sup>
<b>Termine per la presentazione delle candidature</b>	15/03/2018 alle ore 12.00 (mezzogiorno), orario di Londra
<b>Elenco di riserva valido fino al</b>	31 dicembre 2019

### L'Autorità

L'Autorità bancaria europea (ABE) è un'autorità indipendente dell'Unione europea istituita il 1° gennaio 2011 dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.<sup>4</sup>

### La missione

Al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno dell'Unione europea, l'ABE contribuisce a garantire un livello di regolamentazione e supervisione di elevata qualità, efficace e uniforme negli ambiti di sua competenza. Essa promuove inoltre i valori di pubblico interesse quali la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei depositanti e degli investitori.

Lavora per evitare l'arbitraggio prudenziale e garantire condizioni di parità, rafforza il coordinamento internazionale della vigilanza, promuove la convergenza della vigilanza e fornisce consulenza alle istituzioni dell'Unione nei settori dei servizi bancari, dei pagamenti e della regolamentazione e supervisione della moneta elettronica e delle relative questioni di governance aziendale, revisione contabile e informativa finanziaria.

Nel contesto del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEFIV), l'ABE lavora a stretto contatto con le sue autorità sorelle, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), nonché con il Comitato congiunto e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

<sup>1</sup> Il presente avviso di posto vacante è disponibile nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. In caso di incongruenze, la versione inglese è la lingua originale che prevarrà sulle altre, le quali sono traduzioni a solo scopo informativo.

<sup>2</sup> A norma dell'articolo 2, lettera f), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA).

<sup>3</sup> Si veda la sezione 5.4 - Sede di servizio.

<sup>4</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15.

Ulteriori informazioni sull'ABE sono disponibili sul sito web dell'Autorità: [www.eba.europa.eu](http://www.eba.europa.eu).

**L'ABE invita i candidati a presentare le candidature per creare un elenco di riserva per la posizione di agente temporaneo descritta di seguito: Posizione di esperto in uno o più dei seguenti settori: risoluzione e gestione delle crisi, liquidazioni e assicurazione dei depositi** per lavorare su alcuni degli argomenti politici principalmente interessati da BRRD e DGSD e sullo sviluppo di procedure relative all'attuazione del quadro di risoluzione. I candidati selezionati dovrebbero possedere spiccate competenze tecniche e bancarie, finanziarie o di valutazione patrimoniale.

## Descrizione del posto

### Finalità principale

Contribuire al lavoro nelle aree interessate da BRRD e DGSD e allo sviluppo di procedure relative all'attuazione del quadro di risoluzione.

### Principali responsabilità:

- contribuire allo sviluppo di una pianificazione efficace della risoluzione e alla convergenza delle pratiche di risoluzione nonché all'attuazione pratica del codice unico in specifiche questioni di risoluzione;
- contribuire all'efficace funzionamento e monitoraggio dei collegi di risoluzione, compresa la partecipazione a collegi di singoli gruppi bancari;
- contribuire allo sviluppo di politiche e alla convergenza delle pratiche nell'efficiente funzionamento degli SGD;
- partecipare allo sviluppo di norme tecniche, orientamenti e relazioni di attuazione relativi alla risoluzione delle istituzioni finanziarie;
- preparare briefing in rappresentanza dell'ABE per riunioni con i responsabili delle politiche esterne, istituzioni politiche dell'UE e organismi di regolamentazione;
- fornire supporto ai comitati interni e ai sottogruppi dell'ABE, nonché ai loro presidenti;
- contribuire alle altre attività dell'ABE connesse alla risoluzione, compresa la formazione del personale delle autorità di risoluzione su questioni specifiche in materia di risoluzione.

## Requisiti

### 1. Criteri di ammissibilità

Per essere considerati ammissibili, i candidati devono soddisfare tutti i criteri di seguito elencati entro il termine per la presentazione delle candidature.

#### 1.1 Disposizioni generali

- Essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
- Godere dei diritti politici<sup>5</sup>.
- Essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari.
- Avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea<sup>6</sup> e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua dell'Unione.
- Essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni previste dalla posizione<sup>7</sup>.

## 1.2 Disposizioni specifiche

### 1.2.1 Qualifiche

Per essere ammissibile, il candidato deve possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma<sup>8</sup>, quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni.

### 1.2.2 Esperienza professionale

Per accedere alla selezione, i candidati devono avere, in aggiunta a quanto precede, almeno 3 anni di comprovata esperienza professionale a tempo pieno, nel settore pubblico o privato, nell'ambito di gestione delle crisi o funzioni simili nel settore rischi e finanza, maturata dopo aver completato la formazione indicata al punto 1.2.1.

### 1.2.3 Conoscenze linguistiche

Per ragioni operative, essendo l'inglese la lingua di lavoro dell'ABE,<sup>9</sup> è richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.<sup>10</sup>

I madrelingua inglesi sosterranno una prova per dimostrare le loro competenze in una seconda lingua, come indicato al punto 1.1.

## 2. Criteri di selezione

Oltre a quanto sopra, verranno utilizzati i seguenti criteri di selezione:

<sup>5</sup> Prima della nomina, il candidato prescelto dovrà produrre un certificato rilasciato dall'autorità competente, comprovante l'assenza di qualsiasi condanna giudiziaria.

<sup>6</sup> Le lingue ufficiali dell'Unione europea sono: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese.

<sup>7</sup> Prima della nomina, il candidato sarà esaminato da uno dei centri medici dell'Unione europea al fine di confermare che il candidato soddisfi i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA).

<sup>8</sup> Sono presi in considerazione esclusivamente i titoli rilasciati dalle autorità degli Stati membri dell'UE o dalle autorità dello Spazio economico europeo (SEE), oppure qualifiche riconosciute come equivalenti dalle autorità competenti. Se gli studi principali sono stati completati al di fuori dell'Unione europea, la qualifica del candidato deve essere stata riconosciuta da un organismo ufficialmente delegato allo scopo da uno degli Stati membri dell'Unione Europea (come ad esempio un ministero nazionale dell'Istruzione) e il candidato deve allegare alla domanda da presentare un documento che lo attesti, entro il termine fissato.

<sup>9</sup> Decisione ABE DC 003 del consiglio di amministrazione sul regime linguistico interno. ([http://www.eba.europa.eu/documents/10180/16082/EBA-DC-003--\\_Language-Arrangements\\_---FINAL.pdf/a4e572a4-f91c-46ce-8814-c2f2c3396922](http://www.eba.europa.eu/documents/10180/16082/EBA-DC-003--_Language-Arrangements_---FINAL.pdf/a4e572a4-f91c-46ce-8814-c2f2c3396922))

<sup>10</sup> La conoscenza richiesta deve essere equivalente almeno al livello B2. La valutazione a livello B2 viene realizzata in conformità del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) (<http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf>)

- comprovata conoscenza della regolamentazione bancaria dell'UE nelle aree relative alla gestione e alla risoluzione delle crisi e ai quadri di assicurazione dei depositi;
- esperienza pratica nella gestione delle crisi e possibilmente nella risoluzione e/o liquidazione di un gruppo bancario o finanziario;
- comprovata esperienza nella stesura di briefing e documenti di alta qualità su politiche, posizioni o procedure;
- comprovata esperienza nel preparare e ed esporre presentazioni alla direzione in materia di sviluppi normativi.

Costituisce un ulteriore vantaggio per i candidati avere:

- comprovata esperienza nel trattare con un'ampia gamma di parti interessate nel processo legislativo dell'UE;
- esperienza nel monitoraggio o nella partecipazione al processo decisionale, acquisita lavorando sia presso autorità nazionali/organizzazioni multilaterali/europee/internazionali, sia presso aziende private nel settore finanziario o imprese di consulenza.

Qualsiasi esperienza di lavoro precedente in un ambiente UE costituisce un vantaggio per il candidato.

Le candidature saranno valutate sulla base dei criteri di ammissibilità e selezione specificati nelle parti 1 e 2.

Per la posizione offerta i candidati sono tenuti a possedere le seguenti competenze da valutare durante i colloqui:

- forte senso di responsabilità, impegno e cooperazione;
- capacità di analizzare informazioni complesse a partire da una vasta gamma di fonti, di considerare opzioni e di proporre/implementare soluzioni/raccomandazioni;
- capacità di gestire il proprio carico di lavoro e di lavorare senza stretta supervisione;
- predisposizione al lavoro in gruppo con spiccate doti interpersonali;
- capacità di lavorare in modo efficiente anche sotto pressione con scadenze a breve termine.

### 3. Pari opportunità

In qualità di autorità dell'Unione europea, l'ABE applicherà una politica di pari opportunità e si adopererà per evitare qualsiasi forma di discriminazione nelle sue procedure di assunzione.

### 4. Procedura di selezione

La procedura di selezione è illustrata di seguito.

4.1. Viene costituito il comitato di selezione. I candidati invitati a sostenere test scritti e colloqui devono essere informati nella lettera di invito sulla composizione del comitato di selezione.

4.2. Il comitato di selezione analizza i documenti di candidatura (curriculum vitae, lettera di motivazione e griglia dei criteri di ammissibilità) dei candidati con riferimento ai criteri di ammissibilità e di selezione e stabilisce una rosa di candidati preselezionati. Questi ultimi possono essere invitati a sostenere le prove scritte.

Le prove scritte si svolgono in inglese, riguardano il posto di lavoro in questione e hanno la finalità di valutare la capacità di comunicare in inglese scritto, la conoscenza e le competenze relative alla posizione per cui si presentano i candidati e l'attitudine alla redazione. Punteggio complessivo per la prova scritta: 10. Punteggio minimo per superare la prova: 6.

**Solo i candidati che superano le prove scritte saranno invitati ai colloqui.**

Il colloquio ha lo scopo di valutare l'idoneità dei candidati allo svolgimento dei compiti richiesti, la loro competenza professionale e le loro motivazioni. Il colloquio si svolge in inglese. Punteggio complessivo per il colloquio: 10. Punteggio minimo per superare la prova: 6.

I candidati con un punteggio totale pari o superiore a 12 vengono inseriti nell'elenco di riserva, che ha validità fino al **31 dicembre 2019** e può essere rinnovato. L'inclusione nell'elenco di riserva non è garanzia di assunzione. Uno o più candidati prescelti vengono selezionati dall'elenco di riserva così istituito, che può essere utilizzato anche per l'assunzione in un posto di lavoro analogo, a seconda delle esigenze dell'ABE.

A norma degli articoli 11 e 11 bis dello statuto dei funzionari e degli articoli 11 e 81 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA), **prima dell'assunzione il candidato prescelto deve rilasciare una dichiarazione sul conflitto di interessi**. Il direttore esecutivo dell'ABE esamina se il candidato abbia un interesse personale che possa compromettere la sua indipendenza o qualsiasi altro conflitto di interessi in relazione alla posizione offerta, e adotta le misure del caso. A tal fine il candidato prescelto comunica al direttore esecutivo, mediante un apposito modulo, qualsiasi conflitto d'interessi effettivo o potenziale.

Si fa presente che l'attività e le deliberazioni del comitato di selezione sono strettamente riservate e che qualsiasi contatto con i suoi membri è severamente vietato. Qualsiasi contatto da parte dei candidati o di terze parti volto a influenzare i membri del comitato di selezione in relazione alla stessa costituisce motivo di squalifica dalla procedura di selezione.

## 5. Nomina e condizioni di impiego

### 5.1 Tipo di contratto, durata e data di inizio

Al candidato prescelto viene offerto un contratto di agente temporaneo<sup>11</sup> a tempo determinato di tre anni, con un periodo di prova di nove mesi e la possibilità di proroga.

La data di inizio stimata è compresa tra due e tre mesi dal ricevimento di un'offerta scritta da parte dell'ABE.

---

<sup>11</sup> Cfr. la nota 1.

**Informazioni riservate ai candidati impiegati come agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del RAA in altre agenzie dell'UE:** Se il candidato selezionato alla fine della procedura di selezione esterna è già membro del personale temporaneo 2(f) presso un'altra agenzia dell'UE, si applicheranno le disposizioni pertinenti della decisione del consiglio di amministrazione recante disposizioni generali di esecuzione concernenti le procedure che disciplinano l'assunzione e l'impiego degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (EBA/DC/2015/126)<sup>12</sup>).

## 5.2 Gruppo di funzioni e grado

I candidati prescelti sono assunti come agenti temporanei di grado AD6. Lo stipendio base mensile previsto parte da 5 326,04 EUR.

I dettagli dell'intero pacchetto retributivo sono forniti negli articoli da 62 a 70 e nell'allegato VII dello statuto dei funzionari. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina «Careers» del sito dell'ABE: <http://www.eba.europa.eu/about-us/careers>

## 5.3 Sintesi delle condizioni di impiego

- Gli stipendi sono esenti dall'imposta nazionale, mentre si applica un'imposta dell'Unione, trattenuta alla fonte.
- Si applica il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti a norma dell'articolo 64 dello statuto dei funzionari per il Regno Unito. A seguito del trasferimento dell'ABE, dovrà essere applicato il coefficiente correttore applicabile alla nuova sede dell'ABE.
- A seconda della situazione familiare individuale e del luogo di origine, i membri del personale possono avere diritto a: indennità di dislocazione, assegno di famiglia, assegno per figlio a carico, indennità scolastica, indennità di prima sistemazione e rimborso delle spese di trasloco, indennità giornaliera temporanea iniziale e altri benefici.
- Ferie annuali: due giorni per mese di calendario, più giorni ulteriori in base all'età e al grado, più due giorni e mezzo aggiuntivi di congedo nel paese di origine per il personale con diritto all'indennità di dislocazione o di espatrio.
- Regime pensionistico dell'UE (dopo 10 anni di servizio).
- Regime comune di assicurazione malattia dell'UE, copertura assicurativa dei rischi di infortunio e di malattia professionale, indennità di disoccupazione e indennità di invalidità.
- Assicurazione di viaggio quando si viaggia in missione.

## 5.4 Sede di servizio

Attualmente, gli uffici dell'Autorità bancaria europea si trovano ai piani 45 e 46, One Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5AA - Regno Unito.

Parigi (Francia) è stata selezionata come nuova sede dell'ABE. L'ABE e il suo staff si trasferiranno nella nuova sede in seguito all'adozione della legislazione che modifica formalmente la sede dell'ABE.

---

<sup>12</sup> <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/15766/Decision+on+temporary+agents+%28EBA+DC+126%29.pdf/21960254-0f33-4631-8ed4-b5dc2a501fb3>

## 6. Presentazione delle candidature

Le candidature, in lingua inglese, datate e firmate, corredate di **un curriculum vitae in formato Europass,<sup>13</sup> una lettera di motivazione e una griglia di criteri di ammissibilità compilata**, devono essere inviate al seguente indirizzo: [EBA-Applications@eba.europa.eu](mailto:EBA-Applications@eba.europa.eu) **entro il giorno 15/03/2018 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Londra. Indicare nell'oggetto della e-mail il numero di riferimento della presente selezione e il proprio nome e cognome.**

L'ABE non prenderà in considerazione le candidature pervenute dopo la scadenza. Si consiglia vivamente di non aspettare l'ultimo giorno per presentare la propria candidatura, poiché il sovraccarico delle linee Internet o un problema di connessione a Internet potrebbero causare difficoltà nella trasmissione. L'ABE non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi dovuti a tali difficoltà.

**Solo le candidature complete saranno accettate e prese in considerazione.** Affinché la candidatura sia considerata completa, i candidati devono inviare tutti i documenti: curriculum vitae in formato Europass, lettera di motivazione e griglia dei criteri di ammissibilità, datati e firmati, entro il termine indicato.

I candidati devono valutare e verificare, prima di presentare la loro candidatura, se rispondono a tutti i requisiti specificati nell'avviso di posto vacante, soprattutto in termini di qualifiche ed esperienza professionale pertinente.

L'esperienza professionale indicata nel curriculum vitae viene calcolata solo dal momento in cui il candidato ha ottenuto il certificato o il diploma richiesti per la posizione e se tale esperienza è retribuita (comprese borse di studio o borse di studio per tirocini). I dottorati di ricerca possono essere considerati come esperienza professionale se i candidati hanno ricevuto una borsa di studio o uno stipendio durante il periodo degli studi di dottorato. La durata massima calcolata per il dottorato di ricerca è di tre anni, a condizione che il dottorato sia stato concluso con esito positivo entro il termine fissato per le candidature della procedura di selezione.

Nel curriculum vitae vanno indicate le date di inizio e di fine di tutte le posizioni occupate in precedenza, specificando se il lavoro in questione era a tempo pieno o a tempo parziale. I candidati freelance o autonomi devono fornire una copia dell'iscrizione nel registro delle imprese pertinente, o qualsiasi documento ufficiale (ad esempio una dichiarazione dei redditi) che mostri chiaramente il periodo di esperienza professionale. Sul modulo di candidatura vanno indicati i dettagli di qualsiasi esperienza professionale, corso di formazione, attività di ricerca o di studio. Su richiesta, i candidati devono essere in grado di fornire le fotocopie dei documenti giustificativi indicanti chiaramente la durata e la natura dell'esperienza in questione.

L'indirizzo indicato nel curriculum vitae è utilizzato come la sede da cui i candidati vengono invitati a viaggiare per sostenere i colloqui.

In questa fase, si prega di non inviare documenti giustificativi (copie di carte d'identità, passaporti, diplomi, ecc.)

---

<sup>13</sup> <http://www.eba.europa.eu/about-us/careers/practical-information>

## 7. Protezione dei dati

L'ABE garantisce che i dati personali dei candidati verranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Tale garanzia si applica, in particolare, per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza di questi dati.

## 8. Procedura di ricorso

I candidati che ritengono che i loro interessi siano stati lesi da una decisione relativa alla procedura di selezione possono intraprendere le azioni esposte di seguito.

### 8.1 Richiesta di riesame delle decisioni prese dal comitato di selezione

Entro dieci giorni dalla data della lettera che notifica al candidato la decisione presa dal comitato di selezione, il candidato può presentare una richiesta scritta di riesame di tale decisione, esponendo i motivi della sua richiesta, al seguente indirizzo di posta elettronica: [EBA-vacancies@eba.europa.eu](mailto:EBA-vacancies@eba.europa.eu)

### 8.2 Ricorsi

a) Il candidato può presentare una denuncia a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari entro i termini previsti, al seguente indirizzo:

Autorità bancaria europea  
Alla c.a. del direttore esecutivo  
Procedura di selezione: **Rif. RES PE TA AD6 RL**  
Floor 45 – 46, One Canada Square,  
Canary Wharf, Londra E14 5AA  
Regno Unito.

b) Il candidato può presentare un ricorso giurisdizionale al Tribunale ai sensi dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 91 dello statuto dei funzionari.

Per maggiori dettagli sulle modalità di presentazione di un ricorso, si prega di consultare il sito web del Tribunale: <http://curia.europa.eu/>

### 8.3 Presentazione di denunce al Mediatore europeo

È inoltre possibile presentare una denuncia al Mediatore europeo a norma dell'articolo 228, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in conformità delle condizioni



stabilite nella decisione del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore<sup>14</sup>.

Per maggiori dettagli su come presentare una denuncia, si prega di consultare il sito web del Mediatore europeo: <http://www.ombudsman.europa.eu/>

Si richiama l'attenzione dei candidati sul fatto che la denuncia al Mediatore europeo non sospende i termini previsti dall'articolo 90, paragrafo 2, e dall'articolo 91 dello statuto dei funzionari per la presentazione, rispettivamente, di un reclamo o di un ricorso dinanzi al Tribunale. Inoltre, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, delle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore europeo, qualsiasi denuncia presentata al Mediatore europeo deve essere preceduta dalle opportune pratiche amministrative presso le istituzioni o gli organi interessati.

---

<sup>14</sup> GU L 113 del 4.5.1994.